HR/AB/

N° Det/ DG 543/2019

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE DI CONFERIMENTO *AD INTERIM* DI INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE. SETTORE RISORSE UMANE. UFFICIO GESTIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO. UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO. UFFICIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE, INCARICHI E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto l'art 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "regolamento";

Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il Regolamento UE 2016/679 e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare, l'art. 14;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, e, in particolare, l'art. 20;

Vista la deliberazione 23 luglio 2014, n. 29, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato il Codice di comportamento dell'Agenzia medesima;

Vista la deliberazione 25 marzo 2015, n. 7, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha approvato il regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia medesima;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia;

Visto l'Allegato n. 3 all'Accordo sottoscritto dall'Agenzia con le OO.SS. in data 17 dicembre 2009;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dell'Area I e, in particolare, l'art. 61 del CCNL per il personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006;

Visto l'accordo sindacale per la definizione dei criteri per l'applicazione degli artt. 60 e 61 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 relativo all'Area I – Dirigenza, sottoscritto tra l'Agenzia e le OO. SS. In data 29 novembre 2011, che prevede che la retribuzione di risultato del dirigente con incarico *ad interim*, per il periodo di sostituzione, sia incrementata con una quota pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione variabile prevista per l'incarico del dirigente sostituito;

Considerato che, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica come determinata dall'art. 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, citato, il comma 2 del medesimo articolo autorizza l'Agenzia a bandire, nel triennio 2016-2018, le procedure concorsuali ivi meglio specificate;

Tenuto conto che in data 7 marzo 2019, prot. HR/0026656/P, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia l'avviso per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di livello non generale del Settore risorse umane, di cui all'art. 13. Comma 2, del regolamento, e che al termine di g15 giorni fissato per la manifestazione di disponibilità non sono pervenute candidature in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuto necessario, per esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, assicurare nelle more dell'attuazione dell'art. 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, la copertura temporanea, con affidamento *ad interim*, del Settore risorse umane nonché degli Uffici in cui si articola la predetta struttura, e cioè l'Ufficio gestione e trattamento giuridico, l'Ufficio trattamento economico e l'Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, attualmente privi di titolare, temporaneamente in reggenza al Direttore generale pro-tempore;

Vista la determinazione del Direttore generale 1 aprile 2019, n. DG/541/2019, di conferimento alla dott.ssa Giovanna Maria Romeo dell'incarico di direttore dell'Area amministrativa;

Considerato che, il profilo della dott.ssa Giovanna Maria Romeo è idoneo a ricoprire temporaneamente gli incarichi oggetto del presente provvedimento, tenuto conto dell'affinità delle materie oggetto dell'incarico dell'Area Amministrativa con le materie degli 'incarichi in argomento, nonché della professionalità e della pregressa esperienza lavorativa acquisita dalla stessa dirigente in attività attinenti alle risorse umane;

Vista la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, resa dalla dott.ssa Giovanna Maria Romeo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, citato;

DETERMINA

ART. 1
(Oggetto)

1. Alla dott.ssa Giovanna Maria Romeo, nata a Taurianova (RC) 21 marzo 1966 c.f.: RMOGNN66C61L063X, di seguito denominata "dirigente", son conferiti *ad interim* gli incarichi di dirigente del Settore risorse umane, dell'Ufficio gestione e trattamento giuridico,

dell'Ufficio trattamento economico e dell'Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, di cui, rispettivamente all'art. 13, comma 2, lett. b), all'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c) del regolamento, collocati nella fascia retributiva B il Settore e C2 gli Uffici in esso incardinati.

ART. 2

(Funzioni e obiettivi)

1. Il dirigente nello svolgimento delle funzioni persegue gli obiettivi connessi alle competenze del Settore risorse, dell'Ufficio gestione e trattamento giuridico, dell'Ufficio trattamento economico e dell'Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile umane, indicate, rispettivamente, dall'art. 13, comma 2, lett. b), dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c) del regolamento e di seguito specificate:
- coordinamento degli Uffici del settore;
- pianificazione, programmazione e organizzazione generale delle risorse umane;
- gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione a livello di amministrazione;
- gestione degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale;
- gestione dell'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari interni (UPD);
- gestione, trattamento giuridico e sviluppo delle risorse umane, compresi mobilità interna ed esterna, progressioni, matricola, ruoli del personale, incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie e di posizione organizzativa;
- trattamento economico delle risorse umane, compresi adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi;
- trattamento di quiescenza, ricongiunzione e riscatti, trattamento di missione, servizio sostitutivo mensa;
- gestione, anche giuridica, della selezione, del reclutamento, della formazione e dell'aggiornamento delle risorse umane;
- gestione e trattamento giuridico degli incarichi interni ed esterni e dei rapporti di lavoro flessibile, comprese le consulenze e le collaborazioni;
- anagrafe delle prestazioni;
- gestione amministrativa della banca dati esperti e consulenti AIFA.

2. Il dirigente persegue gli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 33 del 2013, citato, connessi con le funzioni delle strutture sopra citate. Ai sensi del comma 1-quater, del citato articolo, il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del mancato raggiungimento medesimo si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

3. Il dirigente, nello svolgimento della propria attività, persegue gli obiettivi annuali assegnati in applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, di cui in premessa, e conformi agli indirizzi, obiettivi e priorità definite dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 4 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, nonché della Convenzione triennale tra il Ministro della Salute e l'Agenzia stipulata ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. In relazione al programma e agli obiettivi assegnati nell'ambito delle competenze istituzionali a cui è preposto, al dirigente è demandata la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti a propria firma, fatta salva, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, la facoltà del Direttore dell'Agenzia di sostituirsi al dirigente in caso di inerzia.

5. Il dirigente esercita, inoltre, tutti i compiti e i poteri assegnati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 3
(Durata dell'incarico)

1. Gli incarichi *ad interim,* sempre revocabili, decorrono dalla data del presente provvedimento e avranno durata sino alla data di conferimento della titolarità degli Uffici interessati.

ART. 4
(Trattamento economico)

1. Al dirigente, per ciascuno degli incarichi *ad interim* del presente provvedimento, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 61 CCNL Area I – Dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006, nonché dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sindacale citato in premessa, sottoscritto definitivamente in data 29 novembre 2011, un trattamento economico pari a un importo lordo, riproporzionato al periodo di reggenza sulla somma annua, pari ad € 5.817,24, corrispondente al 20% del valore economico della retribuzione di posizione variabile prevista per l'incarico del Settore risorse umane, collocato nella fascia retributiva B, sulla somma annua pari a € 3.724,85, corrispondente al 20% del valore economico della retribuzione di posizione variabile prevista per ciascuna delle altre tre strutture, collocate nella fascia retributiva C2: Ufficio gestione e trattamento giuridico; Ufficio trattamento economico; Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile umane.
2. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, del dPCM 23 marzo 2012, dell'art. 13 del d.l 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque di ogni disposizione in materia di limiti retributivi e delle eventuali diverse previsioni.

ART. 5
(Disciplina generale del rapporto)

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle clausole contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area I della dirigenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

Roma, 01/04/2019

Il Direttore Generale
Luca Li Bassi